



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 6 novembre 2025:

LEGGE 13 novembre 2025 n.142

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano:
 - a) l'emissione, la gestione accentrata, il collocamento, la quotazione, il riacquisto e ogni altra caratteristica dei titoli del debito pubblico della Repubblica di San Marino;
 - b) l'utilizzo delle risorse derivanti dalle emissioni di titoli del debito pubblico della Repubblica di San Marino;
 - c) l'utilizzo di strumenti finanziari derivati connessi ai titoli del debito pubblico della Repubblica di San Marino;
 - d) norme procedurali e profili fiscali connessi ai titoli del debito pubblico della Repubblica di San Marino.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) *advisor*: consulente tecnico specializzato in materia di emissione di titoli del debito pubblico;
 - b) *beni a garanzia*: i beni patrimoniali dell'Eccellentissima Camera. L'Ecc.ma Camera non rinuncia preventivamente a far valere ogni immunità di cui possa beneficiare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 e nel rispetto delle esclusioni previste dall'articolo 5, comma 3;

- c) *strumenti finanziari derivati*: gli strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato 2, lettera E della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
- d) *titoli di Stato*: i titoli del debito pubblico emessi dall'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino.

2. Per tutti i termini non oggetto di definizione al comma 1, si applicano, ove non diversamente specificato, le definizioni contenute nella Legge n.165/2005 e successive modifiche, ovvero in tutti i provvedimenti emanati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

TITOLO II

EMISSIONE DEI TITOLI DI STATO

Art. 3

(Autorizzazione all'emissione)

1. L'emissione di titoli di Stato ai sensi della presente legge è consentita nel limite annuale stabilito nel bilancio di previsione dello Stato approvato dal Consiglio Grande e Generale a norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, o con legge di variazione dello stesso, a mente dell'articolo 25, comma 1 della Legge n.30/1998, o con legge di spesa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 della medesima legge.

Art. 4

(Caratteristiche dei titoli di Stato)

1. Le caratteristiche di ogni emissione di titoli di Stato, disciplinati dalla presente legge, sono definite mediante appositi regolamenti adottati dal Congresso di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183. Tali regolamenti contengono la disciplina di ciascuna emissione, nel rispetto dei criteri di seguito elencati:

- a) Durata: fino a un massimo di 50 anni;
- b) Prezzo di emissione: alla pari, sopra o sotto la pari;
- c) Ammortamento: qualsiasi tipologia in uso sui mercati finanziari internazionali, ivi incluso con rimborso in un'unica soluzione a scadenza;
- d) Tasso di interesse: fisso, variabile, indicizzato all'inflazione o ad altro parametro finanziario in uso nei mercati finanziari internazionali, modificabile anche in relazione a termini e condizioni;
- e) Indicizzazione: il rimborso del capitale e il pagamento del tasso di interesse potranno essere indicizzati o condizionati a qualunque parametro in uso nei mercati finanziari internazionali;
- f) Valuta: euro;
- g) Denominazione: qualsiasi denominazione;
- h) Forma: dematerializzata ovvero cartolare, rappresentata da certificati sia singoli che globali;
- i) Legge applicabile: della Repubblica di San Marino ovvero altra legge di uno Stato straniero;
- l) Giurisdizione: giurisdizione della Repubblica di San Marino ovvero la giurisdizione, concorrente, di una corte straniera. Il regolamento di emissione può prevedere la preventiva rinuncia da parte dell'Ecc.ma Camera a far valere ogni

- immunità di cui possa la stessa beneficiare fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 3;
- m) Foro competente: foro competente della Repubblica di San Marino ovvero qualsiasi foro nell'ambito della giurisdizione concorrente, di una corte straniera; in tale ultimo caso resta salva la facoltà, per le sole controparti della Repubblica di San Marino, di adire l'Autorità Giudiziaria Sammarinese ovvero altra Autorità Giudiziaria competente;
- n) Subordinazione: è consentito emettere titoli di Stato con diversi gradi di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;
- o) Agente e depositario centrale: Banca Centrale della Repubblica di San Marino ovvero altri soggetti esteri ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d) della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche.
2. Il regolamento di ciascuna emissione, di cui al comma 1, vale quale autorizzazione alla sottoscrizione di ogni atto finalizzato all'assunzione degli impegni necessari all'emissione dei titoli di Stato o comunque connessi alla suddetta emissione.
3. Fatta salva la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, il regolamento di ciascuna emissione e il relativo prospetto informativo, se presente, sono pubblicati e resi accessibili sul sito web della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio.

Art. 5

(Fondo di copertura e garanzie)

1. In caso di emissioni con rimborso in un'unica soluzione a scadenza, la Repubblica di San Marino costituisce un fondo per l'ammortamento del debito da essa emesso. Il fondo è mantenuto presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e le risorse ivi depositate non possono essere destinate ad altro utilizzo, fatta salva specifica disposizione normativa approvata dal Consiglio Grande e Generale che deve prevedere le modalità e i tempi per il ripristino dello stesso. I valori mobiliari e le somme di denaro ivi depositati costituiscono patrimonio distinto rispetto a quello del depositario e da quello di altri depositi presso lo stesso depositario. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o nell'interesse degli stessi, ma solo le azioni dei detentori dei titoli di Stato al cui rimborso il fondo è finalizzato.
2. Le condizioni per la remunerazione delle risorse nel fondo sono stabilite in specifico allegato alla Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria fra la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e la Pubblica Amministrazione. Tali condizioni devono essere conformi alle condizioni di mercato e saranno riviste con scadenza semestrale.
3. In relazione alle emissioni di titoli di Stato di cui alla presente legge, la rinuncia all'immunità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l) è comunque esclusa in riferimento ai seguenti beni:
- a) "stanze della missione" presenti o future, come definite nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961;
 - b) "stanze consolari" presenti o future;
 - c) beni e proprietà dell'Ecc.ma Camera che fanno parte del patrimonio culturale della Repubblica di San Marino;
 - d) beni e proprietà della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - e) beni immobili dell'Ecc.ma Camera ubicati nel centro storico di San Marino e del Monte Titano, in quanto inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO;
 - f) foreste, fiumi, impianti idrici, laghi naturali, aerodromi e reti di proprietà pubblica;
 - g) strade, cimiteri, luoghi di culto e oggetti del patrimonio storico e artistico;

- h) tutti quei beni e proprietà della Repubblica di San Marino che sono qualificati come proprietà pubblica secondo le norme in materia di contabilità pubblica o il cui oggetto e la cui attività sono direttamente destinati al perseguimento di funzioni di pubblico interesse o di esigenze di pubblico interesse.

Art. 6

(Documentazione contrattuale ed assistenza legale)

1. A tutti i documenti e agli atti connessi alle emissioni dei titoli di Stato si applicano le disposizioni normative vigenti nella Repubblica di San Marino, a prescindere da ogni criterio di collegamento, ovvero da qualsiasi altra legge straniera e possono prevedere la giurisdizione concorrente, del Tribunale della Repubblica di San Marino o di qualsiasi corte straniera, a prescindere da ogni criterio di collegamento, nonché prevedere qualsiasi foro competente nell'ambito della giurisdizione straniera. La Repubblica di San Marino è autorizzata a rinunciare preventivamente a far valere ogni immunità di cui possa beneficiare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3.

2. L'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino può avvalersi, in relazione alla emissione di titoli di Stato e alle eventuali controversie relative, dell'assistenza legale giudiziale e stragiudiziale:

- a) dell'UO Avvocatura dello Stato eventualmente di concerto con un avvocato esercente la professione quando l'emissione dei titoli di Stato sia sottoposta alle disposizioni normative vigenti nella Repubblica di San Marino;
- b) di un avvocato esercente la libera professione nel territorio dello Stato straniero ove si svolge la controversia, ovvero la cui legge è applicabile ai titoli di Stato o alle obbligazioni contrattuali assunte, individuato dal Congresso di Stato su proposta della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio.

Ai fini del conferimento all'UO Avvocatura dello Stato dell'incarico professionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della Legge 28 gennaio 2022 n.12.

Art. 7

(Competenze connesse alla emissione dei titoli di Stato)

1. L'Ecc.ma Camera è competente per l'emissione di titoli di Stato con le modalità ed i limiti previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

2. Le caratteristiche di ogni emissione di titoli di Stato sono definite con regolamento del Congresso di Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, previa acquisizione del parere tecnico del Dirigente dell'UO Ragioneria Generale dello Stato o suo delegato sulla previsione normativa, sulla copertura finanziaria nonché sulla completezza e conformità di tutte le condizioni necessarie all'emissione di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Gli accordi relativi alla gestione accentrata, al collocamento e alla quotazione dei titoli di Stato di cui al Titolo III e quelli relativi alle operazioni in strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 13, sono stipulati dai Sindaci di Governo e dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, previo parere dell'UO Ragioneria Generale dello Stato nonché della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quest'ultimo ai sensi dell'articolo 39 della Legge n.96/2005, e degli eventuali advisor individuati in riferimento agli aspetti tecnici dell'operazione.

4. Il regolamento di ciascuna emissione vale quale autorizzazione in favore dei Sindaci di Governo e del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio alla sottoscrizione di ogni atto finalizzato all'assunzione degli impegni necessari al collocamento dei titoli di Stato o comunque connessi alla suddetta emissione.

TITOLO III

GESTIONE ACCENTRATA, COLLOCAMENTO, QUOTAZIONE E RIACQUISTO DEI TITOLI DI STATO

Art. 8

(Gestione accentrata dei titoli di Stato)

1. I titoli di Stato possono essere emessi in forma dematerializzata o cartolare ed essere accentrati e regolati presso il sistema di gestione accentrata e di regolamento titoli operato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ovvero presso un sistema di gestione accentrata e di regolamento titoli estero autorizzato dalla rispettiva Autorità di vigilanza.
2. Il regolamento di ciascuna emissione vale quale autorizzazione in favore dei Sindaci di Governo e del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio alla sottoscrizione di ogni atto finalizzato all'assunzione degli impegni relativi a quanto previsto dal comma 1, purché non prevedano ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli già deliberati dal Congresso di Stato.

Art. 9

(Quotazione dei titoli di Stato)

1. I titoli di Stato possono essere quotati su un mercato regolamentato o negoziati su altra sede di negoziazione, autorizzata nella Repubblica di San Marino ovvero in uno Stato straniero.
2. Il regolamento di ciascuna emissione autorizza la sottoscrizione di ogni atto finalizzato all'assunzione degli impegni di cui al comma 1.

Art. 10

(Collocamento dei titoli di Stato)

1. I titoli di Stato emessi possono essere collocati su mercati dell'Unione Europea, del Regno Unito e della Repubblica di San Marino, mediante qualsiasi procedura di collocamento sia presso il pubblico sia presso determinate tipologie di investitori.

Art. 11

(Riacquisto dei titoli di Stato)

1. Il riacquisto dei titoli di Stato emessi è disposto tramite delibera del Congresso di Stato.

TITOLO IV

UTILIZZO DELLE RISORSE

Art. 12

(Utilizzo delle risorse)

1. I proventi delle emissioni di titoli di Stato, o le risorse rivenienti dalle operazioni di rifinanziamento di precedenti mutui o prestiti, possono essere utilizzati, salve le limitazioni o specifiche destinazioni che annualmente possono essere stabilite dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato o sue variazioni, per:
 - a) spese correnti;
 - b) spese per investimenti;
 - c) copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese e delle entrate previste a bilancio nel corso dell'esercizio di competenza;

- d) estinguere mutui o prestiti precedentemente contratti o emessi, per un importo pari ai mutui o prestiti da rifinanziare, maggiorato di tutti i pagamenti *una tantum* connessi all'estinzione anticipata dei mutui o prestiti e delle operazioni in strumenti finanziari derivati eventualmente sugli stessi concluse;
- e) finanziare investimenti infrastrutturali, nonché per ulteriori opere e progetti di interesse pubblico, predisposti dal Congresso di Stato ed approvati dal Consiglio Grande e Generale;
- f) interventi di rafforzamento finanziario delle posizioni di liquidità dello Stato.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Art. 13

(Strumenti finanziari derivati)

- 1. È autorizzata, per la copertura dei rischi, la conclusione di operazioni in strumenti finanziari derivati connesse all'emissione dei titoli di Stato.
- 2. La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, per gli aspetti tecnici dell'operazione, previo parere dell'UO Ragioneria Generale dello Stato e, ai sensi dell'articolo 39 della Legge n.96/2005, della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è autorizzata alla stipula di tutti gli atti e documenti connessi alla conclusione delle operazioni di cui al comma 1.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 14

(Norme procedurali)

- 1. L'assistenza giudiziaria necessaria in relazione ai procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto titoli di Stato emessi in applicazione della presente legge è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per la Repubblica di San Marino.
- 2. In assenza di tali disposizioni si applicano le norme previste negli articoli che seguono.

Art. 15

(Riconoscimento di provvedimenti giurisdizionali stranieri)

- 1. I provvedimenti definitivi, di qualunque tipo, emessi da un organo giurisdizionale di uno Stato straniero, relativi ai titoli di Stato emessi ovvero ai documenti contrattuali agli stessi connessi, sono riconosciuti senza rendere necessario alcun provvedimento quando:
 - a) il provvedimento provenga da una Autorità giurisdizionale di uno Stato straniero la cui giurisdizione sia stata accettata dalla Repubblica di San Marino in forza delle obbligazioni contrattuali assunte con l'emissione dei titoli di Stato o che, comunque, sia competente secondo i principi dell'ordinamento a cui appartiene tale Autorità giurisdizionale straniera;
 - b) l'atto introduttivo del procedimento o un atto equivalente contenente gli elementi essenziali della domanda sia stato notificato, ai sensi dell'articolo 16, all'Ecc.ma Camera o ad altro soggetto convenuto residente o domiciliato in territorio sammarinese entro trenta giorni correnti dall'inizio del giudizio di merito, salvo che il convenuto sia comparso e abbia presentato le sue difese senza contestare la notificazione dinanzi al giudice straniero;
 - c) il provvedimento sia passato in giudicato ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui sia stato pronunciato;
 - d) il provvedimento di cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico sammarinese, compreso il caso in cui il procedimento che ha

condotto alla decisione risulti incompatibile con i principi fondamentali dell'equo procedimento vigenti nella Repubblica di San Marino ovvero vi siano violazioni della sicurezza o della sovranità della medesima Repubblica;

- e) la decisione non sia in contrasto con altra decisione resa dall'Autorità Giudiziaria sammarinese fra le stesse parti;
- f) la decisione non sia in contrasto con una decisione precedente resa da un giudice di un altro Stato in una controversia tra le stesse parti avente lo stesso oggetto, purché la decisione precedente soddisfi i requisiti di riconoscimento prescritti dallo Stato richiesto.

2. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione ovvero richiesta di esecuzione nella Repubblica di San Marino, la parte interessata può chiedere l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento del provvedimento giurisdizionale straniero secondo il procedimento di delibazione di cui alla presente legge.

3. L'istanza di accertamento dei requisiti per il riconoscimento ovvero di dichiarazione di esecutività di un provvedimento giurisdizionale straniero è presentata, a cura della parte interessata a mezzo di un difensore abilitato nel territorio della Repubblica di San Marino, al Commissario della Legge, senza che sia necessaria alcuna formalità ulteriore rispetto alla forma scritta, all'uso della lingua italiana ed all'elezione di domicilio nel territorio della Repubblica di San Marino ai fini della ricezione delle notifiche e comunicazioni.

4. Al ricorso è allegata, con traduzione in lingua italiana giurata, nelle forme di rito, senza necessità di alcuna altra formalità o legalizzazione, copia conforme dei seguenti documenti:

- a) provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'accertamento del riconoscimento ovvero dell'esecuzione;
- b) documenti contrattuali su cui è basato tale provvedimento; qualora tali documenti siano in una lingua diversa dall'italiano, la traduzione è limitata alle clausole sulla legge applicabile e la giurisdizione;
- c) atto, proveniente da una parte o da un organo giurisdizionale, di chiamata in causa della Repubblica di San Marino o di un qualsiasi soggetto residente o domiciliato nella Repubblica di San Marino contro cui la domanda è proposta, nonché l'attestazione di intervenuta notifica.

5. Il Commissario della Legge, *inaudita altera parte* ed escluso qualsiasi riesame nel merito, verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

6. Il Commissario della Legge, valutato il ricorso, unitamente agli allegati, di cui ai commi 3 e 4, emette sentenza provvisoriamente esecutiva di accoglimento o di rigetto.

7. La sentenza di accoglimento del ricorso è notificata, ad istanza del ricorrente, alle altre parti contro le quali è chiesta l'esecuzione nel territorio della Repubblica di San Marino o che hanno contestato il riconoscimento del provvedimento straniero nella Repubblica di San Marino.

8. L'appello della sentenza di cui al comma 7, da promuoversi dinanzi al Giudice d'Appello entro il termine di trenta giorni successivi alla sua notifica è ammesso unicamente per i seguenti motivi:

- a) il mancato rispetto nei motivi di ricorso o della sentenza dei requisiti previsti ai commi 1, 3 e 4;
- b) il contrasto della sentenza riconosciuta o dichiarata esecutiva con le disposizioni di un provvedimento giurisdizionale, anche straniero, tra le medesime parti, emesso in una data precedente a quella del provvedimento riconosciuto o dichiarato esecutivo.

9. L'appello non sospende l'esecutività della sentenza emessa dal Commissario della Legge; il Giudice d'Appello può comunque sospendere in tutto o in parte la esecutività della sentenza di primo grado, con o senza cauzione, solo se espressamente richiesto con istanza proposta con l'impugnazione quando sussistono gravi e fondati motivi.

10. La sentenza di delibazione che accoglie la richiesta di esecutività nel territorio della Repubblica di San Marino del provvedimento giurisdizionale straniero, sempre che l'esecutività della stessa non sia stata sospesa, costituisce, unitamente alla traduzione giurata in italiano di tale provvedimento straniero, valido titolo esecutivo per l'esecuzione nel territorio della Repubblica di San Marino.

Art. 16

(Norme in materia di notificazione di atti provenienti dall'estero)

1. La notificazione nella Repubblica di San Marino di atti di parte relativi a procedimenti che si svolgono all'estero, ovvero adottati da organi giurisdizionali stranieri relativi ai titoli di Stato emessi, ovvero ai documenti contrattuali agli stessi connessi è effettuata, su istanza della parte interessata o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria straniera, secondo le regole del diritto processuale civile della Repubblica di San Marino.
2. Gli atti per i quali si chiede la notifica devono essere tradotti in lingua italiana, mediante traduzione giurata, senza necessità di alcuna altra formalità o legalizzazione.
3. Il regolamento di emissione dei titoli di Stato può, altresì, prevedere l'elezione di domicilio dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino nello Stato nel quale è pendente il giudizio avente ad oggetto i medesimi titoli di Stato al fine di ricevere comunicazioni ovvero notificazioni.

Art. 17

(Assunzione di prove)

1. L'assunzione nel territorio della Repubblica di San Marino delle prove richieste nell'ambito di procedimenti giurisdizionali stranieri, sempre che tali prove siano previste dall'ordinamento sammarinese, è regolata dalle norme processuali della Repubblica di San Marino.
2. La richiesta di assunzione di prove di cui al comma 1 ed i documenti ad essa allegati, corredati della traduzione in lingua italiana ed esenti da qualsiasi formalità di legalizzazione sono trasmessi dall'Autorità Giudiziaria dello Stato richiedente direttamente al Tribunale della Repubblica di San Marino e contestualmente inviati, per conoscenza, al Segretario di Stato per la Giustizia.
3. I verbali e qualsiasi altro documento, anche in formato elettronico, acquisito in sede probatoria sono inoltrati a cura del Tribunale all'Autorità Giudiziaria richiedente.

Art. 18

(Disposizioni in materia cautelare)

1. Le richieste di misure cautelari in relazione a procedimenti aventi ad oggetto i titoli di Stato possono essere presentate all'Autorità Giudiziaria sammarinese anche nell'ipotesi in cui la giurisdizione a conoscere il merito spetti all'Autorità Giudiziaria straniera.
2. Il procedimento relativo alle misure cautelari di cui al comma 1 è regolato dalle norme del diritto processuale civile della Repubblica di San Marino.
3. Se il provvedimento che accoglie la domanda cautelare, di cui al comma 2, è emesso prima dell'inizio del giudizio di merito per il quale è competente, in via concorrente, un organo giurisdizionale straniero, l'Autorità Giudiziaria sammarinese fissa un termine perentorio non inferiore a trenta giorni correnti e non superiore a sessanta giorni correnti per l'inizio del giudizio di merito.
4. Il provvedimento cautelare di cui al comma 3 è efficace fino all'esecuzione nella Repubblica di San Marino della decisione emessa dall'Autorità Giudiziaria straniera.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, la misura cautelare concessa perde efficacia:
 - a) se entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine perentorio di cui al comma 3 non viene depositata presso la Cancelleria del Tribunale la prova dell'avvenuto tempestivo inizio del procedimento di merito, ovvero se successivamente al suo inizio tale procedimento di merito è archiviato;

- b) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà nella Repubblica di San Marino del provvedimento giurisdizionale straniero definitivo ai sensi dell'articolo 15 entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso;
 - c) se è pronunciato un provvedimento giurisdizionale straniero, anche non definitivo o anche non deliberato, che dichiara inesistente il diritto per la tutela della cui fruttuosità il provvedimento cautelare era stato concesso.
6. Nei casi di cui al comma 5, il Commissario della Legge, su ricorso della parte interessata o d'ufficio, nel caso di cui al comma 5, lettera a), dispone con decreto, senza ulteriori formalità, la revoca della misura cautelare concessa e adotta ogni necessaria disposizione per ripristinare la situazione precedente.
7. Se sorgono contestazioni in ordine all'inefficacia della misura cautelare, il Commissario della Legge, previa concessione alle parti di un termine di trenta giorni per integrare il contraddittorio, decide con sentenza, anche in deroga alle ordinarie norme della procedura civile, nei successivi trenta giorni.

TITOLO VII PROFILI FISCALI

Art. 19 *(Profili fiscali)*

1. I percettori degli interessi e degli altri proventi relativi ai titoli di Stato emessi sono esenti da qualsiasi ritenuta, imposta, tassa o tributo previsti dalla normativa vigente in materia nella Repubblica di San Marino.
2. I compensi dovuti ai soggetti non residenti incaricati dello svolgimento di attività connesse, ovvero strumentali, all'emissione di titoli di Stato, quando sono collocati sui mercati internazionali o esteri, sono esenti da ogni imposta, tassa o tributo previsti dalla normativa vigente nella Repubblica di San Marino.
3. Tutti i documenti e gli atti connessi ovvero relativi alle emissioni di titoli di Stato, sono esenti da ogni imposta, tassa o tributo previsti dalla normativa vigente nella Repubblica di San Marino.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 *(Disposizioni di coordinamento)*

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.30/1998 e successive modifiche nonché ogni altra disposizione normativa vigente nella Repubblica di San Marino.

Art. 21 *(Comunicazione alla Commissione Consiliare Permanente III)*

1. La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio pubblica, entro la fine del mese di gennaio di ogni esercizio finanziario, il calendario delle emissioni dei titoli di Stato sul proprio sito web. Qualsiasi modifica della programmazione in merito a tali emissioni, deve essere preventivamente pubblicata.

2. La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio trasmette alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione, Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione, preventivamente rispetto alle operazioni di collocamento, la bozza del regolamento di emissione dei titoli di Stato.

Art. 22
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 novembre 2025/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi